



**CITTA'
DI CORSICO**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRECTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE FORME DI SOSTEGNO	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	3
ART. 4 - REQUISITI OGGETTIVI DEI BENEFICIARI.....	4
ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI	5
ART. 6 - AREE DI INTERVENTO	5
ART. 7 - ESCLUSIONI.....	5
CAPO II - PATROCINI.....	6
ART. 8 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO	6
ART. 9 - ISTANZE	6
ART. 10 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA	7
CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI.....	7
ART. 11 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	7
ART. 12 - CRITERI	7
ART. 13 - ISTANZE	8
ART. 14 - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI IN VIA ORDINARIA	8
ART. 15 - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI IN VIA STRAORDINARIA	9
ART. 16 - CONTRIBUTI ECONOMICI INDIRETTI.....	10
ART. 17 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI	10
ART. 18 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	11
ART. 19 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI.....	11
ART. 20 - MANCATA CONCESSIONE E REVOCA DEI BENEFICI	12
ART. 21 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO	13
CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E CO-PROGETTAZIONI	13
ART. 22 - CONVENZIONI.....	13
ART. 23 - COLLABORAZIONI.....	14
ART. 24 - CO-PROGETTAZIONI	14
CAPO V - TRASPARENZA E CONTROLLI.....	14
ART. 25 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	14
ART. 26 - CONTROLLI	15
CAPO VI - NORME FINALI.....	15
ART. 27 - NORME FINALI E DI RINVIO	15
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE	15

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241 del 7.8.1990, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di patrocini e contributi economici diretti e indiretti.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, il patrocinio e/o contributi economici al fine di sostenere e incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione della cittadinanza, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

ART. 2 - TIPOLOGIA DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (di seguito "iniziativa/e"), mediante:
 - a) la concessione di contributi economici diretti in denaro, in via ordinaria e straordinaria (di seguito "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
 - b) l'attribuzione di contributi economici indiretti, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.
2. Le forme di sostegno sopraindicate sono denominate "benefici" all'interno del presente Regolamento.
3. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio così come previsto al Capo II del presente Regolamento.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate al successivo art. 6 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione;
 - b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate *una tantum*, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;

- c) contributi economici indiretti in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro che includono, a titolo di esempio, l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato di luoghi pubblici all'aperto, l'esonero dal pagamento dell'energia elettrica e l'utilizzo di strumenti o attrezzature (di seguito "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune di Corsico;
- d) convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f) co-progettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli Enti del Terzo Settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs 117/2017 per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g) patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città.
- h) tavoli tematici di lavoro: luogo di confronto periodico, suddiviso per materia o argomento, tra programmatori istituzionali e realtà sociali in merito ai bisogni del territorio ed alle possibili soluzioni da mettere in campo in un'ottica di *governance* condivisa.

ART. 4 - REQUISITI OGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. La concessione di contributi diretti e indiretti può essere disposta dal Comune a favore di:
 - a) Associazioni
 - b) Enti del Terzo Settore, così come definiti dall'art. 4 del DLgs 117/2017;
 - c) Enti Religiosi e Parrocchie;
 - d) Società sportive senza fini di lucro;
 - e) Istituzioni scolastiche statali o paritarie;
 - f) Associazioni di categoria;
 - g) Singole imprese, limitatamente alle aree d'intervento di cui alle lett. c), d), f), g), i) e k) previste dal successivo art. 6
 - h) Enti Pubblici o Istituzioni pubbliche;
2. I beneficiari devono, di norma, svolgere le iniziative proposte all'interno del territorio

comunale.

3. Le iniziative, in casi eccezionali, possono essere svolte anche al di fuori del territorio comunale qualora presentino contenuti direttamente legati al Comune di Corsico o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. Al fine di poter presentare istanza i soggetti di cui all'art. 4 devono:
 - a) essere formalmente costituiti da almeno tre mesi;
 - b) essere iscritti all'apposito Albo comunale, qualora costituito;
 - c) partecipare attivamente ai tavoli tematici di lavoro, di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera h), organizzati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) presentare istanze conformi ai principi previsti dal precedente art. 1 comma 2;
 - e) essere in regola con quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento al proprio organo gestionale (es. Direttivo o Consiglio di Amministrazione);
2. I requisiti di cui al comma 1 lettere c) e d) non si applicano ai beneficiari che propongono iniziative che rivestano caratteristiche di particolare rilievo sovra-comunale nell'ambito in cui si svolgono.

ART. 6 - AREE DI INTERVENTO

1. I benefici di cui all'art. 2 comma 1 sono concessi per favorire la partecipazione attiva dei cittadini nelle seguenti aree di intervento:
 - a) sociale, socio-sanitaria ed educativa;
 - b) istruzione e formazione;
 - c) culturale, musicale, teatrale e artistica;
 - d) sportiva e del tempo libero;
 - e) tutela ambientale e del verde;
 - f) animazione del centro storico e del territorio;
 - g) sviluppo economico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
 - h) promozione del volontariato e dei rapporti con le città gemellate;
 - i) sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
 - j) protezione civile;
 - k) cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni;
 - l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
 - m) orientamento e formazione lavoro;
 - n) cultura della legalità.

ART. 7 - ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita

- regolamentazione;
- b) ai contributi concessi dallo Stato o dalla Regione a soggetti e per gli importi da essi definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) ai contributi economici erogati per interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
 - d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da Leggi, Regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano a persone fisiche, sindacati, movimenti e partiti politici.
 3. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
 4. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del DLgs 117/2017.

CAPO II - PATROCINI

ART. 8 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio del Comune di Corsico è unico ed è concesso, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, dal Sindaco ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai precedenti artt. 4 e 5.
2. Il Patrocinio consente l'utilizzo dello stemma comunale, da utilizzarsi con le modalità previste dal successivo art. 10.
3. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3 comma 1 lettera g).
4. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando l'eventuale disciplina speciale in materia di riduzione tributaria prevista dalla normativa di settore. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi economici diretti o indiretti, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
5. La struttura organizzativa competente al rilascio del Patrocinio è la Segreteria Generale.

ART. 9 - ISTANZE

1. L'istanza di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Corsico. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata, di norma, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui la domanda di Patrocinio pervenga direttamente al Settore comunale

competente per materia, la stessa deve essere trasmessa tempestivamente alla Segreteria Generale corredata da parere scritto rilasciato dall'Assessore di riferimento.

ART. 10 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

1. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura “*Con il Patrocinio del Comune di Corsico*”, unitamente allo Stemma del Comune. Qualora l'iniziativa goda anche della collaborazione di un Assessorato, la dicitura sul materiale pubblicitario dovrà essere la seguente: “*Con il Patrocinio del Comune di Corsico e la collaborazione dell'Assessorato ...*”.
2. L'eventuale pubblicizzazione dell'iniziativa deve essere condivisa con l'Amministrazione e deve prevedere la possibilità per il Sindaco, o l'Assessore competente, di esprimere le motivazioni di concessione del patrocinio.

CAPO III - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRECTI

ART. 11 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Di norma i contributi, sia in via ordinaria che straordinaria, sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione prevista dall'art. 17 nei tempi e nei modi previsti dal successivo art. 18.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Dirigente competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

ART. 12 - CRITERI

1. I contributi diretti e indiretti, sia ordinari che straordinari, sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
 - a) coerenza dell'iniziativa alle finalità, ai programmi ed ai progetti dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alle Linee Programmatiche, al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) comunale;
 - b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa;
 - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
 - d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;

- f) capacità di autofinanziamento;
 - g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
 - i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
2. Priorità nella valutazione dei criteri di cui al comma 1, o specifici criteri di dettaglio, possono essere stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto.

ART. 13 - ISTANZE

1. L'istanza di ammissione ai benefici, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda di ammissione ai benefici va presentata al Settore di competenza con tempi adeguati a permettere all'Ente di analizzare nel dettaglio la tipologia di richiesta avanzata sia in termini economici che organizzativi. Di norma tali tempistiche corrispondono ad almeno 30 giorni.

ART. 14 - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI IN VIA ORDINARIA

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria per ciascuna iniziativa in linea con quanto previsto dall'articolo 1 comma 2.
2. I contributi inferiori a € 40.000 saranno assegnati dal Dirigente competente in accordo con gli atti di programmazione o indirizzo di cui al comma 1. Per tali valutazioni il Dirigente potrà avvalersi di una Commissione di esperti appositamente nominata. Gli importi erogati dovranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale.
3. Per i contributi superiori a € 40.000 i Settori comunali competenti per materia pubblicano un Avviso sul sito internet istituzionale per un termine non inferiore a 15 giorni.
4. Nell'Avviso di cui al comma precedente devono essere almeno indicati:
 - a) le aree di intervento, con riferimento a quelle previste nel precedente art. 6;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta, ed i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - e) la natura e l'entità del contributo;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui al precedente art. 12, salva la facoltà di prevederne altri in ragione della specificità delle varie aree di intervento;

- g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
5. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'Avviso di cui al comma 4, qualora previsti, e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato pari, di norma, ad almeno 3 giorni lavorativi. Qualora l'interessato non adempia nei termini o nei modi richiesti la domanda viene archiviata d'ufficio.
 6. I contributi sono concessi dal Dirigente competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 12 e degli eventuali provvedimenti di Giunta Comunale adottati sulla base delle disposizioni previste nel presente Regolamento.
 7. La determinazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 12 e del rispetto delle modalità di concessione.

ART. 15 - CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI IN VIA STRAORDINARIA

1. Per specifiche iniziative, anche al di fuori degli ambiti di attività previsti dall'art. 6, la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, così come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. b), mediante preventiva pubblicazione sul sito internet istituzionale di un Avviso di manifestazione d'interesse.
2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare l'Avviso di cui al comma 1, la Giunta Comunale può, con proprio atto che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, comunque autorizzare i contributi di cui al presente articolo.
3. Al fine del rilascio del positivo parere tecnico previsto dall'art. 49 del DLgs 267/2000, il Dirigente competente verifica, per il tramite dei propri uffici, i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda, tenendo conto in particolare dei criteri indicati all'art. 12, e la completezza della documentazione.
4. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede, prima del rilascio del parere di cui al comma 3, secondo le modalità previste all'art. 14, comma 5.
5. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti commi, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 241/1990.
6. I contributi sono concessi dal Dirigente competente, con propria determinazione, sulla base

del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi.

ART. 16 - CONTRIBUTI ECONOMICI INDIRECTI

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 6, sono concessi i contributi economici indiretti di cui all'art. 3 comma 1 lett. c).
2. La concessione di contributi economici indiretti viene accordata con determinazione del Dirigente competente e può essere gratuito solamente per lo svolgimento di iniziative organizzate in collaborazione con l'Amministrazione o dalla stessa patrocinate.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), è disposto su domanda degli interessati, da presentarsi al Settore di competenza con tempi adeguati a permettere all'Ente di analizzare nel dettaglio la tipologia di richiesta avanzata sia in termini economici che organizzativi. Di norma tali tempistiche corrispondono ad almeno 30 giorni.
5. Il beneficiario deve utilizzare il contributo economico indiretto direttamente ed esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato. Eventuali utilizzi di beni dell'Amministrazione in collaborazione con altri soggetti devono essere previsti dal beneficiario in sede di istanza e preventivamente autorizzato.
6. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario:
 - a) assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene;
 - b) solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del bene.
7. L'attribuzione di altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
8. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e di concessione degli spazi comunali contenute nei relativi specifici Regolamenti.

ART. 17 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari devono presentare:
 - a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita edisavanzo;

- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate devono essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Possono essere validate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.
 3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo nel rispetto di quanto eventualmente previsto all'interno dello specifico Avviso pubblico.
 4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento sono liquidati con provvedimento del Dirigente competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 17, comma 1.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo.
4. Nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario qualora:
 - sia presente una situazione debitoria, e non sia già stato sottoscritto con il Settore di competenza un piano di rientro dal debito;
 - sia stata sottoscritta, e non rispettata anche parzialmente, una precedente convenzione con il Comune di Corsico.

ART. 19 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del DLgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio, la concessione di patrocinio, contributi ed altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal DPR 445/2000, in cui il Legale Rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2. I beneficiari hanno l'obbligo:
 - a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;

- b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
 - c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: “*con il contributo del Comune di Corsico*”, unitamente allo Stemma comunale. L'eventuale mancanza di tale dicitura, o comunque della mancata pubblicizzazione del sostegno offerto dall'Amministrazione comunale, comporta l'automatica perdita del beneficio e non consente la liquidazione dello stesso da parte del Settore competente.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

ART. 20 - MANCATA CONCESSIONE E REVOCA DEI BENEFICI

1. Il Dirigente competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede con propria determinazione alla revoca del contributo:
- a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 17, comma 4 del presente Regolamento;
 - b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
 - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 17, comma 4 del presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 22 del presente Regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
 - il programma dell'iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
 - c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
 - l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
 - non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
 - vi siano ragioni d'interesse pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura

Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016, nei confronti del Legale Rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza sulla base di quanto previsto dallo Statuto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 commi 3 e 4, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici.
5. Nel caso di revoca del contributo il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
6. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione ed impossibilità di ottenere ulteriori vantaggi dall'Amministrazione per i successivi tre anni finanziari.

ART. 21 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Dirigente competente può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
 - a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
 - b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
 - c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E CO-PROGETTAZIONI

ART. 22 - CONVENZIONI

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2 comma 1 la Giunta Comunale può approvare schemi di convenzione previsti dall'art. 3 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, a cui darà esecuzione il Dirigente competente. Per i benefici il cui importo superi la soglia stabilita dall'art. 14 comma 3 è obbligatorio procedere mediante avviso pubblico.
2. La convenzione di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
 - b) la motivazione del convenzionamento, con particolare riferimento all'interesse

pubblico perseguito attraverso la sottoscrizione dell'accordo;

- c) l'indicazione dei luoghi, dei locali, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati;
- d) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- e) l'entità del contributo economico diretto e/o indiretto;
- f) l'obbligo di presentare rendicontazione e relazione finale sulle attività svolte da parte del soggetto convenzionato;
- g) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- h) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

3. Alle convenzioni si applicano le normative relative ai contratti pubblici e al Terzo Settore.

ART. 23 - COLLABORAZIONI

- 1. Le collaborazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) sono approvate, su proposta dei soggetti promotori, con motivata Deliberazione di Giunta Comunale in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.
- 2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 14 e segg. del presente Regolamento.
- 3. Alle collaborazioni si applicano le normative relative ai contratti pubblici e al Terzo Settore.

ART. 24 - CO-PROGETTAZIONI

- 1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2 comma 1 l'Amministrazione può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 6.
- 2. L'individuazione dei partner di progetto deve, di norma, avvenire tramite pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet istituzionale del Comune e, comunque, deve essere effettuata con modalità in grado di garantire il massimo coinvolgimento possibile di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

CAPO V - TRASPARENZA E CONTROLLI

ART. 25 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Salvo diversa nomina, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 per l'ottenimento dei benefici previsti dal presente Regolamento è il titolare di Posizione Organizzativa del Settore competente.
- 2. Il nominativo del Responsabile del Procedimento deve essere reso pubblico e riportato in ogni atto/comunicazione relativa alla procedura.

ART. 26 - CONTROLLI

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento.
2. L'Ufficio comunale del Settore competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti ai soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.

CAPO VI - NORME FINALI

ART. 27 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i provvedimenti formalizzati ed agli atti stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare Avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento è disposta l'abrogazione di tutte le norme regolamentari incompatibili precedentemente approvate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della Deliberazione di approvazione.